

# STUDIO DI SPIRITO

CONSULENZA FISCALE SOCIETARIA E CONTABILE

## MARIO DI SPIRITO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Consulente Tecnico del Tribunale di Roma

Circolare n. 5

del 19/12/2016

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

## IL REGIME DI CASSA

Dal 1° gennaio 2017 le imprese minori in contabilità semplificata devono adottare il principio di cassa al fine del computo degli elementi che concorrono a formare l'imponibile ai fini delle imposte sui redditi, facendo la sommatoria tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi percepiti nel periodo di imposta, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa.

### AMBITO SOGGETTIVO

Le imprese esercitate da persone fisiche e da società di persone, ammesse al regime di contabilità semplificata e con ricavi fino a 400.000 euro (per le imprese che prestano servizi) e 700.000 euro (per le altre).

### CALCOLO DELL'IMPONIBILE

Si dovrà effettuare la sommatoria dei proventi (ricavi di cui all'art. 85 TUIR, utili, dividendi e interessi, di cui all'articolo 89 TUIR, redditi derivanti da immobili, ai sensi dell'articolo 90 TUIR; valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore di cui all'art. 57 (novità); plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86 TUIR; sopravvenienze attive art. 88 TUIR) e dei componenti negativi (spese documentate sostenute nel periodo di imposta (inclusi i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici, i quali non saranno più deducibili nell'esercizio in cui ricevono il documento probatorio); minusvalenze e sopravvenienze passive (di cui all'art. 101 TUIR); rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente, secondo il principio della competenza (solo per il reddito del periodo di imposta in cui si applicano le nuove disposizioni). Non si computano più le esistenze e le rimanenze.

VIA VIRGINIA AGNELLI, 100

TEL. 06 37 50 10 75 FAX 06 37 51 99 58

C.F. DSPMRA67T09H501V P.I. 10258670586

*info@studiodispirito.it*  
*www.studiodispirito.it*

## REGIME TRANSITORIO

Il reddito del periodo di imposta in cui si applicano le nuove disposizioni deve essere ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente, secondo il principio della competenza.

## OBBLIGHI CONTABILI AI FINI DEL REGIME DI CASSA

L'impresa è tenuta ad annotare cronologicamente in due appositi registri e nei registri obbligatori:

a) i ricavi percepiti nell'esercizio indicando, per ciascun incasso: importo; generalità, indirizzo e comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; estremi della fattura o altro documento emesso; importo complessivo dei mancati incassi (nell'ipotesi in cui l'incasso non sia avvenuto nell'anno di registrazione con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti devono essere annotati separatamente nei registri stessi, nel periodo di imposta in cui vengono incassati, indicando il documento contabile già registrato ai fini Iva);

b) le spese sostenute nell'esercizio facendo riferimento alla data di pagamento e indicando: importo; generalità, indirizzo e comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; estremi della fattura o altro documento; importo complessivo dei mancati pagamenti (nell'ipotesi in cui il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi, nel periodo di imposta in cui vengono pagati, indicando il documento contabile già registrato ai fini Iva);

c) (nei registri obbligatori) i componenti negativi e positivi di reddito diversi dalle spese e dai ricavi (entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi);

In caso di passaggio dal regime contabilità ordinario al regime semplificato, bisogna sterilizzare i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole precedenti.

In caso di mancato superamento dei limiti previsti, il regime di contabilità semplificata rappresenta il regime "naturale" e lo stesso "si estende di anno in anno". Al contribuente è comunque concessa la possibilità di optare per il regime ordinario (contabilità ordinaria).

Va evidenziato che, in base a quanto previsto dal comma 3 del citato art. 18 attualmente in vigore, l'opzione ha effetto fino a revoca, con un periodo minimo di 3 anni. Tuttavia, in base all'art. 3, DPR n. 442/97, contenente la disciplina delle opzioni, in caso di regimi contabili l'opzione vincola il contribuente per 1 anno. Ora, anche il nuovo comma 3 prevede la durata minima triennale. Tale "nuova" previsione dovrebbe comunque essere superata dalla citata disposizione del DPR n. 442/97 e quindi la validità dell'opzione per il regime ordinario dovrebbe essere (ancora) annuale.

VIA VIRGINIA AGNELLI, 100

TEL. 06 37 50 10 75 FAX 06 37 51 99 58

C.F. DSPMRA67T09H501V P.I. 10258670586

*info@studiodispirito.it*  
*www.studiodispirito.it*